



Comune di Siena

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

del 28/12/2018 N° 481

OGGETTO: PALIO DEL 20 OTTOBRE 2018 - PROCEDIMENTO A CARICO DELLA CONTRADA DI VALDIMONTONE

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno ventotto del mese di Dicembre dell'anno duemiladiciotto alle ore 16:15.

Nome	Presente	Assente
DE MOSSI LUIGI	X	
CORSI ANDREA	X	
MICHELOTTI FRANCESCO		X
APPOLLONI FRANCESCA	X	
PUGLIESE SARA	X	
SPORTELLI MASSIMO	X	
BIONDI SANTI CLIO		X
TIRELLI ALBERTO		X
BUZZICHELLI SILVIA	X	
FAZZI LUCIANO		X

Totale presenti: 6

Presidente della seduta:
Partecipa Il Segretario Generale:

Avv. Luigi De Mossi
Dott. Michele Pinzuti

OGGETTO: Palio del 20 ottobre 2018 - Procedimento a carico della Contrada di Valdimontone.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- con atto n. 153, prot. n. 98335 del 14 dicembre 2018 l'Assessore Delegato, in tal ruolo designato dai Decreti del Sindaco n. 3 del 5 luglio 2018 e n. 10 del 20 agosto 2018, ha provveduto a proporre procedimento sanzionatorio come in oggetto specificato;
- detto atto fa parte integrale della presente deliberazione;
- lo stesso atto è stato notificato alla Contrada di Valdimontone in data 14 dicembre 2018;
- la Contrada di Valdimontone ha ritenuto di avvalersi di quanto disposto dal co. 3 art. 98 del Regolamento per il Palio, presentando proprie memorie difensive in data 24 dicembre 2018, prot. n. 100853;

Considerato che:

- la Contrada di Valdimontone (d'ora in avanti Valdimontone) ha presentato una memoria, con allegata dichiarazione, contro le proposte di sanzione avanzate dall'Assessore Delegato (d'ora in avanti AD) ; la stessa viene suddivisa da questo organo amministrativo in otto punti per meglio esaminarla.

Analizzato che:

1) il Valdimontone precisa che la sanzione proposta è ingiustificata perché "nulla è stato visto o sentito direttamente dai Deputati della Festa (d'ora in poi Deputati) ... la estrema genericità e indeterminatezza della contestazione (è) tentativo del tutto irrituale di inserire il de relato ... fortemente arbitrario e ... pericoloso, al solo scopo di fondare decisioni sanzionatorie. A fortiori, ciò è tanto più grave se utilizzato per ricostruire su mere basi ipotetiche una condotta che ha portato a proposte sanzionatorie così penalizzanti"

2) il Valdimontone evidenzia come nella Relazione dei Deputati della Festa (d'ora in avanti Relazione) non sia "specificato né chi siano 'alcuni dipendenti comunali', né ove fossero ... posizionati, né ... se fossero presenti come comuni cittadini ... o presenti nello svolgimento delle proprie funzioni ... de relato desta non poche perplessità tanto più ... che l'Assessore Delegato è dovuto ricorrere alla visione del filmato ufficiale ... per individuare i soggetti che ... abbiano proferito frasi ingiuriose all'indirizzo del Sig. Sindaco"; dalla visione del filmato emerge "la presenza di tantissime persone all'altezza del verrocchio ... la presenza degli alfieri di altre Contrade ... anche dei due alfieri del Valdimontone ... posizionati ... di spalle al Palco ... e, quando rivolti verso lo stesso, con la bocca chiusa: semplicemente non stanno parlando";

2.1) il Valdimontone, su quanto sopra esposto, arriva alla conclusione che "nulla di quanto relazionato" dai Deputati "è accaduto" e "pare illogico ... dare autorevolezza e veridicità a un mero 'sentito dire' ... anonimo, non suffragato ... un generico riferirsi a 'alcuni monturati', malgrado avessero in mano le bandiere ... un generico ... riferimento a 'espressioni ingiuriose' di cui non è dato conoscerne il contenuto ... un generico riferimento

a 'alcuni dipendenti dell'amministrazione ... che si trovavano nelle vicinanze'; a detta del Valdimontone "una ricostruzione dei fatti così fumosa, non documentata né circostanziata, senza alcuna prova diretta dei Deputati, non può comportare l'applicazione di alcuna sanzione";

3) il Valdimontone, richiamando l'art. 92 co. 1 del Regolamento del Palio (d'ora in poi Regolamento) sottolinea come "nessuna relazione particolareggiata" sia stata dai Deputati della Festa posta all'attenzione dell'AD in quanto le "frasi ingiuriose ... potrebbe averle pronunciate chiunque, in una fase ... concitata e confusionaria, in cui tutti urlano e diventa Impossibile individuare chi dice cosa ... 'alcuni dipendenti comunali' avrebbero riferito ai Deputati ... che dei non meglio identificati 'monturati del Valdimontone' avrebbero usato 'espressioni ingiuriose', frasi che non sono né riportate né conosciute all'Assessore Delegato";

4) il Valdimontone evidenzia che manca "nel rapporto degli Ispettori di Pista, né in nessun altro atto" regolamentato dal comma 3 dell'art. 92 qualsiasi riferimento al "comportamento assunto ... tenuto dai due alfieri";

5) il Valdimontone nel sottolineare che "appare irragionevole addivenire alla conferma" della proposta dell'AD, richiama il principio "actore non probante, reus absolvitur";

6) il Valdimontone richiama la delibera di questo organo amministrativo n. 436 del 29.11.2018 con la quale è stata deliberata una censura alla Contrada della Chiocciola per il comportamento tenuto dal rispettivo Capitano nei confronti del Sig. Sindaco e tende a sottolineare come non si comprenda il motivo per cui "di fronte ad un episodio certo .. sia stata proposta ... una censura" mentre "di fronte ad un episodio ... incerto in tutti i suoi elementi costitutivi e sfornito di prova alcuna venga ... proposta la sanzione della deplorazione;

7) il Valdimontone pone in risalto la "violazione dell'articolo 98 del Regolamento ... nella parte in cui si precisa che 'le delibere della Giunta ... debbono essere adottate entro la chiusura dell'anno contradaio (30 novembre di ogni anno) ..." mentre le "proposte sanzionatorie sono ... state pubblicate con ordinanza del 14 dicembre 2018" evidenziando che "la disposizione dell'art. 98 si applica sia alle carriere ordinarie sia a quelle straordinarie" perché lo stesso Regolamento per "disciplinare disgiuntamente alcune fasi della carriera straordinaria, lo ha previsto espressamente con disposizioni separate (vedi artt. 27 e 28)" eventualità che non si è verificata nell'applicazione dell'art. 98; tanto più, come sostiene il Valdimontone, "l'iter sanzionatorio poteva ... concludersi nei 40 giorni intercorrenti tra la Carriera straordinaria ... e il 30 novembre ... arco temporale ampiamente sufficiente per le adozioni delle delibera di Giunta;

8) nella dichiarazione a firma dei due alfieri del Valdimontone, allegata alla stessa memoria, si evidenziano i motivi di rigetto delle presunte invettive nei confronti del Sig. Sindaco; la loro condotta "non rientra in alcun modo nella ... natura umana e contradaiola" perché "impedita dall'educazione contradaiola ricevuta fin dalla tenera età che comprende il doveroso rispetto di tutte le istituzioni cittadine e soprattutto del Sig. Sindaco".

Precisato che:

a) prima di analizzare nei vari punti la memoria del Valdimontone, e in considerazione del ripetersi nella memoria stessa di passaggi similari, è opportuno che questo organo amministrativo puntualizzi alcune considerazioni che valgano per l'intero procedimento sanzionatorio in esame:

b) il fatto che l'AD abbia fatto ricorso al filmato ufficiale edito dal Consorzio di Tutela del Palio di Siena è dipeso dalla necessità di individuare il riferimento contenuto nella Relazione dei Deputati della Festa (d'ora in poi Relazione), là dove si fa genericamente richiamo ad "alcuni monturati"; dal filmato sono emerse le certezze che i monturati in questione fossero i due alfieri del Valdimontone;

c) nel compiere questa analisi, l'AD si è solo limitato all'individuazione necessaria per consentirgli le relative proposte sanzionatorie;

d) anche la genericità dei "dipendenti comunali", contenuta nella Relazione, necessita di ulteriori e accurate spiegazioni in considerazione dei continui e legittimi riferimenti a cui si rivolge la memoria del Valdimontone; a tal scopo sono opportune alcune analisi:

d/1) i dipendenti comunali sono stati sentiti e verificati dai Deputati della Festa e non costituiscono oggetti misteriosi, né sono frutto di teorie complottistiche, così come vorrebbe far emergere nella sua memoria il Valdimontone, con assiduità;

d/2) il fatto che non sia stato esplicitato il nome delle persone sentite, non significa che siano macchinazioni atte "al solo scopo di fondare decisioni sanzionatorie";

e) anche sulle espressioni ingiuriose rivolte nei confronti del Sig. Sindaco si devono effettuare analisi al riguardo:

e/1) è impensabile sostenere che in atti pubblici, come lo sono le ordinanze dell'AD e della Giunta Comunale e, indirettamente, tutti i documenti ivi collegati, trovino spazio espressioni ingiuriose di qualsiasi natura, per di più riferite ad un pubblico ufficiale qual è il Sig. Sindaco;

e/2) sia l'esame da parte dell'AD, che di questo organo amministrativo, non si è basato su ipotesi derivanti dal "sentito dire", ma è stato indirizzato nella valutazione di un atteggiamento suffragato da elementi diretti e verificati da dipendenti comunali in modo esaustivo e sufficiente;

f) in merito alle osservazioni avanzate dal Valdimontone appare opportuno rilevare che:

i) sul punto 1) non risultano accettabili le osservazioni avanzate dal Valdimontone, in quanto ciò che viene scritto nella loro Relazione dai Deputati della Festa costituisce fonte da cui attingere per le valutazioni di merito; è del pari da respingere il ritenere che l'AD abbia ricostruito l'episodio, oggetto della proposta, solo allo scopo di "fondare decisioni sanzionatorie";

ii) sul punto 2), mentre sono opportuni i richiami ai precedenti punti a-e), la memoria del Valdimontone tende ad insinuare una serie di dubbi sull'operato dell'AD, il quale si è attenuto al dispositivo regolamentare (co. 2 art.92) ed ha fatto proprie le indicazioni contenute nella Relazione, ritenendo sufficienti gli elementi ivi contenuti;

ii/1) la Relazione specifica il luogo ove si trovavano i dipendenti dell'amministrazione comunale (nelle vicinanze del verrocchio); non erano presenti come comuni cittadini in quanto, come dipendenti comunali, svolgevano i relativi compiti assegnati altrimenti non sarebbero stati individuati come "dipendenti dell'amministrazione comunale";

ii/2) sul motivo per cui l'AD è ricorso alla visione del filmato, si rimanda a quanto specificato ai precedenti punti b) e c);

ii/3) nella loro Relazione i Deputati della Festa non si sono limitati al "mero sentito dire", ma hanno non solo specificato le "espressioni ingiuriose" proferite nei confronti del Sig. Sindaco, hanno fatto proprie le indicazioni fornite dai dipendenti comunali ed individuato nei "monturati" gli autori;

ii/4) i fatti, oggetto del presente provvedimento disciplinare, non sono fumosi, come sostenuto dal Valdimontone; sono al contrario ben circoscritti nel luogo ove l'episodio si è verificato e sono documentati dalla presenza dei dipendenti comunali;

iii) la Relazione, al contrario di ciò che sostiene il Valdimontone, è particolareggiata in quanto precisa gli autori (monturati del Valdimontone, identificati negli alfieri), il luogo ("all'altezza del verrocchio"), il fatto (le ingiurie nei confronti del Sig. Sindaco);

iii/1) le "frasi ingiuriose" sono state esattamente pronunciate dai monturati del Valdimontone, e non, come vorrebbe insinuare la stessa Contrada, da chiunque pur trovandosi di fronte ad una "fase concitata e confusionaria, in cui tutti urlano";

iv) sul punto 4 della memoria del Valdimontone, le osservazioni risultano superflue, poiché l'episodio in esame è stato descritto dai Deputati della Festa nella loro Relazione e ciò risulta abbastanza evidente ed approfondito;

v) sul punto 5) della memoria del Valdimontone, è opportuno evidenziare che la Relazione prova, senza alcun dubbio, l'episodio oggetto del presente provvedimento disciplinare;

vi) sul punto 6) le argomentazioni del Valdimontone sono da rigettare, in quanto:

vi/1) il provvedimento nei confronti della Contrada della Chiocciola, di cui all'ordinanza dell'AD n. 79 del 6 agosto 2018 e della delibera di questo organo amministrativo n. 436 del 29 novembre 2018, è stato frutto di un atteggiamento del rispettivo Capitano che si era rivolto al Sig. Sindaco "con tono irrispettoso";

vi/2) è vero che lo stesso Capitano ha immediatamente "formulato le proprie scuse", e, di contro, nulla poteva il Valdimontone nel provvedimento in esame, ma i due episodi sono tangibilmente diversi e non simili;

vi/3) le "espressioni ingiuriose" erano tali da obbligare i dipendenti comunali di far edotti dell'episodio i Deputati della Festa, per cui gli episodi non hanno alcunché di comune;

vii) sul punto 7 della memoria, le argomentazioni del Valdimontone non trovano, e non possono trovare, accoglienza perché risulterebbe sufficiente analizzare i tempi della modifica regolamentare dell'art. 98 per rendere inapplicabile la nozione che il Valdimontone vuole proporre nel paragonare lo stesso articolo con i dettami dei tempi e modalità degli artt. 27 e 28;

vii/1) il termine del 30 novembre, richiamato nel co. 6 dell'art. 98, deve riguardare solo i Palii ordinari, in considerazione delle situazioni delle precedenti amministrazioni riconosciute dall'allora Commissione di Revisione del Regolamento del Palio;

vii/2) trattandosi di un Palio straordinario risulta evidente che, nonostante le indicazioni fornite dal Valdimontone sui tempi di attuazione dei provvedimenti sanzionatori, l'intera organizzazione delle fasi paliesche legate alla c.d. "giustizia paliesca" segua cadenze diverse rispetto ai Palii ordinari e spetta solo a questo organo amministrativo precisarne i tempi;

viii) sulla dichiarazione dei due alfieri, allegata alla memoria del Valdimontone, questo organo amministrativo prende atto del contenuto, apprezzandolo, ma si deve, al contempo, evidenziare che ben altra considerazione avrebbe assunto la stessa dichiarazione se fosse stata formulata immediatamente, cioè nel momento in cui l'AD ha stabilito le proposte sanzionatorie che riguardavano entrambi gli alfieri;

ix) si ritiene, tuttavia, di contenere la sanzione dei due alfieri in 9 (nove) anni di divieto a far parte della Comparsa della Contrada di Valdimontone e/o di altre Contrade, ritenendola più congrua e adeguata rispetto al comportamento tenuto;

Concludendo:

- visto gli artt. 97 e 98 del Regolamento per il Palio;
- acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 primo comma del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma del d.lgs. n. 267/2000;


Con votazione unanime espressa a scrutinio segreto;

DELIBERA

1. di far propria le proposte formulate dall'Assessore Delegato, di cui in premessa ed a cui si rimanda con valore integrante e sostanziale;
2. di sanzionare con **una (1) deplorazione** la Contrada di Valdimontone, ai sensi dell'art. 97, per l'atteggiamento tenuto dai propri monturati nei confronti dell'Autorità Comunale, in base all'art. 101 co. 2;
3. il veto per **9 (nove) anni** di far parte della Comparsa della Contrada del Valdimontone, e/o di altre Contrade, oltre all'inibizione per il suddetto periodo di ricoprire incarichi, soggetti ad approvazione secondo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento per il Palio, ad entrambi gli alfieri della Contrada del Valdimontone F.M. e F. D. per le invettive rivolte al Sig. Sindaco;
4. in base all'art. 98 co. 8, ed in considerazione delle precedenti sanzioni (deplorazione) di cui alle delibere della Giunta Comunale n. 424 del 26 novembre 2015 e n. 441 del 29 novembre 2018, viene con l'odierna stessa sanzione (deplorazione) di cui al punto 2) automaticamente ad essere applicata la sanzione di **squalifica di un (1) Palio** e relative prove dal prossimo Palio in cui la Contrada di Valdimontone avrà diritto a partecipare;
5. di notificare la presente deliberazione alla Contrada di Valdimontone ai sensi dell'art. 98 co. 5 del Regolamento per il Palio;
6. di adempiere a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 98;
7. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

Fatto verbale e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzati



IL SINDACO
Avv. Luigi De Mossi

